

Spett.le Impresa

Via PEC a:

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI TECNICI ATTINENTI ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA RELATIVI ALL’INTERVENTO DI “*RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO PER L’AUMENTO DELLA DOTAZIONE DI AULE DIDATTICHE E LABORATORI ALL’INTERNO DEL COMPLESSO DI SAN FRANCESCO AL PRATO*” IN PERUGIA.

LETTERA DI INVITO

L’operatore economico in indirizzo è invitato a presentare offerta per partecipare alla procedura negoziata per l’affidamento di servizi tecnici attinenti all’architettura e all’ingegneria relativi all’intervento di “*Restauro e risanamento conservativo per l’aumento della dotazione di aule didattiche e laboratori all’interno del complesso di San Francesco al Prato*” in Perugia, secondo le modalità di partecipazione indicate nel prosieguo della presente lettera d’invito.

1. PREMESSE.

Con determina a contrarre del 14 aprile 2021 dell’Accademia di Belle Arti “Pietro Vannucci”, la stessa ha disposto di affidare i servizi tecnici attinenti all’architettura e all’ingegneria, consistenti nella progettazione di fattibilità, definitiva ed esecutiva, incluse le relazioni geologica, geotecnica, energetica ed altre relazioni specialistiche nonché indagini complementari, e nel coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, relativi agli interventi di “*RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO PER L’AUMENTO DELLA DOTAZIONE DI AULE DIDATTICHE E LABORATORI ALL’INTERNO DEL COMPLESSO DI SAN FRANCESCO AL PRATO*”.

L’affidamento, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b), D.L. 16 luglio 2020, n. 76, avverrà mediante la procedura negoziata, senza bando, di cui all’art. 63 del d.lgs. n. 50/2016 (da ora, Codice), previa consultazione di n. 5 soggetti di cui all’art. 46, comma 1, del Codice.

Trattandosi di intervento rientrante nei settori dell’edilizia scolastica ed universitaria, in applicazione dell’art. 2, comma 4, decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 (da ora, decreto semplificazioni) ed in ragione dell’urgenza di provvedere onde utilizzare i finanziamenti relativi, il criterio di affidamento è quello del prezzo più basso e con esclusione automatica dalla gara delle offerte anormalmente basse ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1, commi 2, lettera b), e 3, e 2, comma 4, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 (da ora, decreto semplificazioni) e all’art. 97, comma 2-bis, del Codice.

Luogo di esecuzione: Perugia, sede dell’Accademia di Belle arti Pietro Vannucci

Il Responsabile unico del procedimento (da ora, RUP), è Domenico Ferrera, nella sua qualità di Direttore amministrativo, tel. 075/5730631 indirizzo email direzione@abaperugia.org.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.

2.1 DOCUMENTI DI GARA.

La documentazione di gara comprende:

- 1) Lettera di invito;
- 2) Modulistica per la partecipazione alla gara: **Modello 1** - domanda di partecipazione; **Modello 2** – DGUE; **Modello 3** - dichiarazioni integrative soggetti mandanti di RTP/consorzi ordinari costituiti e consorziati esecutori; **Modello 4** - dichiarazione soggetto ausiliario; **Modello 5** - schema per l'indicazione dei servizi svolti (requisiti di capacità tecnica e professionale); **Modello 6** - schema per l'indicazione dell'offerta economica
- 3) Descrizione dello stato di fatto
- 4) Elaborati grafici (piante e sezioni dello stato di fatto)
- 5) Obiettivi da perseguire;
- 6) Schema di contratto di progettazione

Tutta la documentazione di gara è disponibile, per l'accesso gratuito, illimitato e diretto, nel sito dell'Accademia di Belle Arti nella sezione Bandi e concorsi

2.2 CHIARIMENTI.

Eventuali chiarimenti sulla presente procedura di affidamento potranno essere richiesti, fino al quarto giorno antecedente il termine indicato per la presentazione delle offerte, esclusivamente attraverso quesiti da inviare al seguente indirizzo pec abaperugia@pec.it.

Le richieste di chiarimento devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte ai quesiti proposti in tempo utile verranno rese, fino al terzo giorno antecedente la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, nella stessa sezione sopra indicata, anche mediante pubblicazione in forma anonima se apprezzate di interesse generale.

La stazione appaltante non assume alcuna responsabilità nel caso in cui la condotta del candidato sia tale da non consentire il rispetto del predetto termine. È onere dei candidati monitorare la sezione del sito al fine di prendere contezza di quanto sopra segnalato.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

2.3 COMUNICAZIONI.

Ai sensi dell'art. 76, comma 6, del Codice, i candidati sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i candidati aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui al citato art. 76 del Codice.

Salvo quanto disposto nel paragrafo 2.2 della presente lettera di invito, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese tramite pec. Si consiglia, pertanto, di verificare la presenza e la correttezza dell'indirizzo PEC inserito nell'apposito campo.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

Eventuali rettifiche alla lettera di invito o alle modalità di svolgimento della procedura di gara verranno rese note secondo le modalità di legge e secondo quanto previsto dalla citata norma.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario/capofila si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 46, lettera f), del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI.

Ai sensi dell'art. 51, comma 1, del Codice, si precisa che l'appalto è costituito da un unico lotto in quanto le caratteristiche del servizio e le sue peculiari modalità esecutive richiedono una gestione unitaria ed organica dello stesso a cura del medesimo operatore economico nonché omogeneità nell'espletamento delle prestazioni.

Il CPV è 71330000-0 "Servizi di ingegneria integrati".

L'importo presunto dell'intervento di "RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO PER L'AUMENTO DELLA DOTAZIONE DI AULE DIDATTICHE E LABORATORI ALL'INTERNO DEL COMPLESSO DI SAN FRANCESCO AL PRATO" è stato stimato in € 1.150.000,00 a partire dal costo parametrico comprensivo dei costi della sicurezza ma al netto dell'IVA e delle somme a disposizione della stazione appaltante in cui si articola il quadro economico di progetto ai sensi degli artt. 16 e 178 del d.p.r. n. 207/2010 (da ora, Regolamento).

L'importo dei lavori può essere ripartito nel modo di seguito indicato:

- € 860.000,00 - OG2 (opere edili e strutturali);
- € 150.000,00 - OS28 (impianti termici);
- € 100.000,00 - OS30 (impianti elettrici).

Ai fini della determinazione del corrispettivo da porre a base della presente procedura, l'importo dei lavori può essere sommariamente suddiviso come indicato nella tabella n. 2.

Detto importo rappresenta una prima determinazione sommaria, non suffragata da valutazioni progettuali di tipo analitico e, pertanto, potrà essere rideterminato in sede di progettazione.

Tabella n. 1 – Oggetto dell'appalto

Descrizione delle prestazioni	Importo
<i>Progetto di fattibilità tecnico-economica, progetto definitivo, progetto esecutivo e Direzione dei Lavori</i>	€ 209.468,30
Importo totale a base di gara	€ 209.468,30

L'importo a base di gara è al netto di oneri previdenziali e assistenziali e IVA.

La prestazione principale è quella relativa alla categoria "Interventi di manutenzione, restauro, risanamento conservativo, riqualificazione, su edifici e manufatti di interesse storico artistico soggetti a tutela ai sensi del D.Lgs 42/2004, oppure di particolare importanza" E.22

L'importo a base di gara è stato calcolato ai sensi del decreto del Ministero della giustizia 17 giugno 2016 "Approvazione delle Tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del Codice" (da ora, d.m. 17.6.2016).

Si specifica che i costi relativi alla sicurezza sono pari a 0 (zero), considerato che il servizio che si affida è di natura intellettuale e che non vi sono rischi da interferenze ai sensi del d.lgs. n. 81/2018.

La progettazione dovrà essere redatta in osservanza di quanto contenuto nelle Linee guida fondo progettazione prot. n. 1333 del 27.01.2020 emanate dal Ministero dell'Istruzione per la presente linea di finanziamento, e corredata dall'acquisizione di tutti i pareri ed autorizzazioni preventive.

Il corrispettivo delle prestazioni richieste è determinato a "corpo": pertanto, lo stesso resterà fisso ed invariabile e non subirà modifiche e/o aggiornamenti in base alle risultanze effettive del costo dell'opera, alla suddivisione delle lavorazioni nelle diverse categorie di progettazione, alla suddivisione del progetto in due lotti e alle modifiche richieste dalla stazione appaltante, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106 del Codice e dal capitolato speciale descrittivo e prestazionale.

Si riporta, nelle successive tabelle, l'elenco dettagliato delle prestazioni e dei relativi corrispettivi.

Tabella n. 2 – Categorie, ID e tariffe

Incarico di progetto di fattibilità tecnico-economica

Categoria e ID delle opere	G (grado di complessità)	Importo delle opere	Specificità della prestazione (art. 3, comma 3, D.M. 17/06/2016)	Importo	Spese e oneri 15%
EDILIZIA	1,55	€ 310.000,00	QbI.01	€ 4.047,72	€ 607,16
E.22			QbI.06	€ 1.349,24	€ 202,39
<i>Restauro e risanamento conservativo su edifici di interesse storico artistico</i>			QbI.09	€ 674,62	€ 101,19
			QbI.11	€ 1.955,80	€ 293,37
			QbI.15	€ 224,87	€ 33,73
			QbI.16	€ 449,75	€ 67,46
Somma categoria				€ 8.702,00	€ 1.305,30
Totale categoria comprensivo di spese e oneri				€	10.007,30

Categoria e ID delle opere	G (grado di complessità)	Importo delle opere	Specificità della prestazione (art. 3, comma 3, D.M. 17/06/2016)	Importo	Spese e oneri 15%
STRUTTURE	0,90	€ 550.000,00	QbI.01	€ 3.589,20	€ 538,38
S.04			QbI.06	€ 1.196,40	€ 179,46
<i>Strutture o parti di struttura in muratura, legno, metalli</i>			QbI.09	€ 598,20	€ 89,73
			QbI.11	€ 2.603,82	€ 390,57
			QbI.15	€ 199,40	€ 29,91
			QbI.16	€ 398,80	€ 59,82
Somma categoria				€ 8.585,82	€ 1.287,87
Totale categoria comprensivo di spese e oneri				€	9.873,69

Categoria e ID delle opere	G (grado di complessità)	Importo delle opere	Specificità della prestazione (art. 3, comma 3, D.M. 17/06/2016)	Importo	Spese e oneri 15%
IMPIANTI	0,85	€ 150.000,00	QbI.01	€ 1.319,95	€ 197,99
IA.02			QbI.06	€ 439,98	€ 65,99
<i>Impianti meccanici di distribuzione fluidi</i>			QbI.09	€ 219,99	€ 33,00
			QbI.11	€ 571,98	€ 85,80
			QbI.15	€ 73,33	€ 11,00
			QbI.16	€ 146,66	€ 22,00
Somma categoria				€ 2.771,89	€ 415,78
Totale categoria comprensivo di spese e oneri				€	3.187,67

Categoria e ID delle opere	G (grado di complessità)	Importo delle opere	Specificità della prestazione (art. 3, comma 3, D.M. 17/06/2016)	Importo	Spese e oneri 15%
IMPIANTI	1,15	€ 100.000,00	QbI.01	€ 1.345,50	€ 201,83
IA.03			QbI.06	€ 448,50	€ 67,27
<i>Impianti elettrici e speciali</i>			QbI.09	€ 224,25	€ 33,64
			QbI.11	€ 583,05	€ 87,46
			QbI.15	€ 74,75	€ 11,21
			QbI.16	€ 149,50	€ 22,42
Somma categoria				€ 2.825,55	€ 423,83
Totale categoria comprensivo di spese e oneri				€	3.249,38

Incarico di progetto definitivo

Categoria e ID delle opere	G (grado di complessità)	Importo delle opere	Specificità della prestazione (art. 3, comma 3, D.M. 17/06/2016)	Importo	Spese e oneri 15%
EDILIZIA	1,55	€ 310.000,00	QbII.01	€ 10.344,17	€ 1.551,63
E.22			QbII.02	€ 1.798,99	€ 269,85
<i>Restauro e risanamento conservativo su edifici di interesse storico artistico</i>			QbII.18	€ 2.698,48	€ 404,77
			QbII.19	€ 899,49	€ 134,92
			QbII.21	€ 1.349,24	€ 202,39
			QbII.23	€ 449,75	€ 67,46
Somma categoria				€ 17.540,12	€ 2.631,02
Totale categoria comprensivo di spese e oneri				€	20.171,14

Categoria e ID delle opere	G (grado di complessità)	Importo delle opere	Specificità della prestazione (art. 3, comma 3, D.M. 17/06/2016)	Importo	Spese e oneri 15%
STRUTTURE	0,90	€ 550.000,00	QbII.01	€ 7.178,39	€ 1.076,76
S.04			QbII.02	€ 1.595,20	€ 239,28
<i>Strutture o parti di struttura in muratura, legno, metalli</i>			QbII.18	€ 2.392,80	€ 358,92
			QbII.19	€ 797,60	€ 119,64
			QbII.21	€ 1.196,40	€ 179,46
			QbII.23	€ 398,80	€ 59,82
Somma categoria				€ 13.559,19	€ 2.033,88
Totale categoria comprensivo di spese e oneri				€	15.593,07

Categoria e ID delle opere	G (grado di complessità)	Importo delle opere	Specificità della prestazione (art. 3, comma 3, D.M. 17/06/2016)	Importo	Spese e oneri 15%
IMPIANTI	0,85	€ 150.000,00	QbII.01	€ 2.346,58	€ 351,99
IA.02			QbII.02	€ 586,64	€ 88,00
<i>Impianti meccanici di distribuzione fluidi</i>			QbII.18	€ 879,97	€ 132,00
			QbII.19	€ 293,32	€ 43,99
			QbII.21	€ 439,98	€ 65,99
			QbII.23	€ 146,66	€ 22,00
Somma categoria				€ 4.693,15	€ 703,97
Totale categoria comprensivo di spese e oneri				€	5.397,12

Categoria e ID delle opere	G (grado di complessità)	Importo delle opere	Specificità della prestazione (art. 3, comma 3, D.M. 17/06/2016)	Importo	Spese e oneri 15%
IMPIANTI	1,15	€ 100.000,00	QbII.01	€ 2.392,00	€ 358,80
IA.03			QbII.02	€ 598,00	€ 89,70
<i>Impianti elettrici e speciali</i>			QbII.18	€ 897,00	€ 134,55
			QbII.19	€ 299,00	€ 44,85
			QbII.21	€ 448,50	€ 67,27
			QbII.23	€ 149,50	€ 22,43
Somma categoria				€ 4.784,00	€ 717,60
Totale categoria comprensivo di spese e oneri				€	5.501,60

Incarico di progetto esecutivo

Categoria e ID delle opere	G (grado di complessità)	Importo delle opere	Specificità della prestazione (art. 3, comma 3, D.M. 17/06/2016)	Importo	Spese e oneri 15%
EDILIZIA	1,55	€ 310.000,00	QbIII.01	€ 3.148,23	€ 472,24
E.22			QbIII.02	€ 5.846,71	€ 877,00
<i>Restauro e risanamento conservativo su edifici di</i>			QbIII.03	€ 1.798,99	€ 269,85
			QbIII.07	€ 4.497,47	€ 674,62
Somma categoria				€ 15.291,40	€ 2.293,71
Totale categoria comprensivo di spese e oneri				€	17.585,11

Categoria e ID delle opere	G (grado di complessità)	Importo delle opere	Specificità della prestazione (art. 3, comma 3, D.M. 17/06/2016)	Importo	Spese e oneri 15%
STRUTTURE	0,90	€ 550.000,00	QbIII.01	€ 4.785,59	€ 717,84
S.04			QbIII.02	€ 5.184,39	€ 777,66
<i>Strutture o parti di</i>			QbIII.03	€ 1.196,40	€ 179,46
			QbIII.07	€ 3.988,00	€ 598,20
Somma categoria				€ 15.154,38	€ 2.273,16
Totale categoria comprensivo di spese e oneri				€ 17.427,54	

Categoria e ID delle opere	G (grado di complessità)	Importo delle opere	Specificità della prestazione (art. 3, comma 3, D.M. 17/06/2016)	Importo	Spese e oneri 15%
IMPIANTI	0,85	€ 150.000,00	QbIII.01	€ 2.199,92	€ 329,99
IA.02			QbIII.03	€ 733,31	€ 110,00
<i>Impianti meccanici di</i>			QbIII.07	€ 1.466,61	€ 219,99
Somma categoria				€ 4.399,84	€ 659,98
Totale categoria comprensivo di spese e oneri				€ 5.059,82	

Categoria e ID delle opere	G (grado di complessità)	Importo delle opere	Specificità della prestazione (art. 3, comma 3, D.M. 17/06/2016)	Importo	Spese e oneri 15%
IMPIANTI	1,15	€ 100.000,00	QbIII.01	€ 2.242,50	€ 336,38
IA.03			QbIII.03	€ 747,50	€ 112,12
<i>Impianti elettrici e</i>			QbIII.07	€ 1.495,00	€ 224,25
Somma categoria				€ 4.485,00	€ 672,75
Totale categoria comprensivo di spese e oneri				€ 5.157,75	

Incarico di Direzione dei Lavori

Categoria e ID delle opere	G (grado di complessità)	Importo delle opere	Specificità della prestazione (art. 3, comma 3, D.M. 17/06/2016)	Importo	Spese e oneri 15%
EDILIZIA	1,55	€ 310.000,00	QcI.01	€ 14.391,90	€ 2.158,76
E.22			QcI.09a	€ 2.698,48	€ 404,78
<i>Restauro e risanamento conservativo su edifici di</i>			QcI.11	€ 1.798,99	€ 269,85
			QcI.12	€ 11.243,67	€ 1.686,56
Somma categoria				€ 30.133,04	€ 4.519,95
Totale categoria comprensivo di spese e oneri				€ 34.652,99	

Categoria e ID delle opere	G (grado di complessità)	Importo delle opere	Specificità della prestazione (art. 3, comma 3, D.M. 17/06/2016)	Importo	Spese e oneri 15%
STRUTTURE	0,90	€ 550.000,00	QcI.01	€ 15.154,38	€ 2.273,16
S.04			QcI.09a	€ 3.102,86	€ 465,43
<i>Strutture o parti di struttura in muratura,</i>			QcI.11	€ 1.595,20	€ 239,28
			QcI.12	€ 9.969,99	€ 1.495,50
Somma categoria				€ 29.822,43	€ 4.473,37
Totale categoria comprensivo di spese e oneri				€	34.295,80

Categoria e ID delle opere	G (grado di complessità)	Importo delle opere	Specificità della prestazione (art. 3, comma 3, D.M. 17/06/2016)	Importo	Spese e oneri 15%
IMPIANTI	0,85	€ 150.000,00	QcI.01	€ 4.693,15	€ 703,97
IA.02			QcI.09a	€ 659,97	€ 99,00
<i>Impianti meccanici di distribuzione fluidi</i>			QcI.11	€ 586,64	€ 87,99
			QcI.12	€ 3.666,53	€ 549,98
Somma categoria				€ 9.606,29	€ 1.440,94
Totale categoria comprensivo di spese e oneri				€	11.047,23

Categoria e ID delle opere	G (grado di complessità)	Importo delle opere	Specificità della prestazione (art. 3, comma 3, D.M. 17/06/2016)	Importo	Spese e oneri 15%
IMPIANTI	1,15	€ 100.000,00	QcI.01	€ 4.784,00	€ 717,60
IA.03			QcI.09a	€ 672,75	€ 100,91
<i>Impianti elettrici e speciali</i>			QcI.11	€ 598,00	€ 89,70
			QcI.12	€ 3.737,50	€ 560,63
Somma categoria				€ 9.792,25	€ 1.468,84
Totale categoria comprensivo di spese e oneri				€	11.261,09

Tabella n. 3 – Riepilogo generale

	E.22	S.04	IA.02	IA.03	Totale
Progetto preliminare	€ 8.252,25	€ 8.187,02	€ 2.625,23	€ 2.676,05	€ 21.740,55
Progetto definitivo	€ 17.090,37	€ 13.160,39	€ 4.546,49	€ 4.634,50	€ 39.431,75
Progetto esecutivo	€ 10.793,93	€ 11.166,38	€ 2.933,23	€ 2.990,00	€ 27.883,54
Direzione dei Lavori	€ 18.889,37	€ 19.852,44	€ 5.939,76	€ 6.054,75	€ 50.736,32
CSP+CSE	€ 16.640,64	€ 14.755,59	€ 5.426,46	€ 5.531,50	€ 42.354,19
Sommano	€ 71.666,56	€ 67.121,82	€ 21.471,17	€ 21.886,80	€ 182.146,35
Spese generali (15%)	€ 10.749,98	€ 10.068,28	€ 3.220,67	€ 3.283,02	€ 27.321,95
Totale complessivo	€ 82.416,54	€ 77.190,10	€ 24.691,84	€ 25.169,82	€ 209.468,30

Ai fini dell'art. 35, comma 4, del Codice, il valore stimato dell'appalto, comprensivo degli oneri previdenziali ed assistenziali, è pari ad € **217.847,03**, al netto di IVA.

4 DURATA DELL'APPALTO E OPZIONI.

4.1 DURATA.

Le prestazioni oggetto dell'appalto devono essere eseguite nel termine complessivo massimo di n. 150 giorni (centocinquanta), naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto ovvero dalla comunicazione di avvio della prestazione, in caso di consegna anticipata in via d'urgenza, nelle more della stipula del contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 8, del Codice e ss.mm.ii., secondo le seguenti indicazioni:

- per la progettazione di fattibilità tecnico-economica n. 30 giorni (trenta), decorrenti dalla data del formale invito a procedere da parte del Rup;
- per la progettazione definitiva n. 60 giorni (sessanta), decorrenti dalla data del formale invito a procedere da parte del Rup;
- per la progettazione esecutiva, comprendente anche il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, n. 60 giorni (sessanta), decorrenti dalla data del formale invito a procedere da parte del Rup.

I suddetti termini massimi di giorni per ogni livello progettuale non includono i tempi occorrenti alla stazione appaltante per la verifica del progetto consegnato né i tempi di istruttoria per il rilascio di pareri, autorizzazioni e quant'altro necessario e propedeutico all'approvazione del progetto esecutivo.

È consentita una sola sospensione del termine sopraindicato per l'espletamento delle prove e delle indagini prodromiche alla progettazione, nel caso le stesse dovessero svolgersi in concomitanza con le normali attività scolastiche. Per l'esecuzione delle prove, il progettista affidatario è tenuto a redigere un apposito piano delle indagini, con dettaglio della numerosità, ubicazione e criterio di scelta, da trasmettere al RUP a mezzo PEC. Entro i successivi tre giorni, il RUP, qualora approvi il suddetto piano, emette il verbale di sospensione della prestazione.

Il piano delle indagini può subire eventuali modificazioni su richiesta della stazione appaltante e, in ogni caso, va concordato e condiviso con il RUP.

L'affidatario dell'incarico è tenuto al rispetto del seguente, ulteriore termine: per l'eventuale adeguamento del progetto definitivo alle indicazioni e prescrizioni degli enti preposti e della conferenza dei servizi: giorni 20 (venti), naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di ricezione, a cura del progettista affidatario, dell'ultimo

parere rilasciato dagli organi di controllo o dell'ultima richiesta di adeguamento formulata dalla stazione appaltante.

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 46 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi paragrafi.

In particolare, sono ammessi a partecipare:

- a. liberi professionisti singoli od associati nelle forme riconosciute dal vigente quadro normativo;
- b. società di professionisti;
- c. società di ingegneria;
- d. prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 71200000-0 a 71541000-2 e da 71610000-7 a 71730000-4 e 79994000-8 e successivi aggiornamenti stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
prestatori di servizi architettonici, di ingegneria e pianificazione identificati con il codice CPV da 71240000-2 e successivi aggiornamenti stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
- e. raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) ad h) del presente elenco;
- f. consorzi stabili di società di professionisti, di società di ingegneria, anche in forma mista (in seguito anche consorzi stabili di società), e i GEIE;
- g. consorzi stabili professionali ai sensi dell'art. 12 della legge n. 81/2017;
- h. aggregazioni tra gli operatori economici di cui ai punti a), b) c) e d) aderenti al contratto di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista ai sensi dell'art. 12 della legge n. 81/2017) ai quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 48 in quanto compatibili.

È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui alla precedente lettera e) anche se non ancora costituiti.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai candidati di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di candidati o aggregazione di operatori aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di rete).

È vietato al candidato che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al candidato che partecipa alla gara in aggregazione di rete, di partecipare anche in forma individuale. Gli operatori economici retisti non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi stabili di cui alle precedenti lettere f) e g) sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi **è vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art. 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi stabili, i consorziati designati dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione. Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio stabile, quest'ultimo indicherà in gara il consorziato esecutore.

Le aggregazioni di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista) rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- I. **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, l'aggregazione partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in

possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcuni operatori economici tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi;

- II. **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-ter, del decreto legge 10 feb-braio 2009, n. 5, l'aggregazione partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcuni operatori economici tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi;
- III. **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, l'aggregazione partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. determinazione ANAC citata).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo può essere assunto anche da un consorzio stabile ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dagli operatori economici retisti partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dello art. 48, comma 12, del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 110 del Codice (aggiornato al decreto legge 18 aprile 2019, n. 32 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55) alle imprese che hanno depositato la domanda di cui all'art. 161, anche ai sensi del sesto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, si applica l'art. 186-bis del predetto regio decreto (possono concorrere anche riunite in raggruppamento temporaneo purché non rivestano la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo non siano assoggettate ad una procedura concorsuale). Per la partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici tra il momento del deposito della domanda di cui al primo periodo ed il momento del deposito del decreto previsto dall'art. 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto.

L'impresa ammessa al concordato preventivo non necessita di avvalimento di requisiti di altro soggetto.

L'ANAC può subordinare la partecipazione, l'affidamento di subappalti e la stipulazione dei relativi contratti alla necessità che l'impresa in concordato si avvalga di un altro operatore in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione richiesti per l'affidamento dello appalto, che si impegni nei confronti dell'impresa candidato e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa nel corso della gara, ovvero dopo la stipulazione del contratto, non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto o quando l'impresa non è in possesso dei requisiti aggiuntivi che l'ANAC individua con apposite linee guida.

Nel caso ricorrano le ipotesi di cui al surrichiamato art. 110 del Codice gli operatori economici interessati sono tenuti a rendere la dichiarazione integrativa inserita nel Modello 1 - domanda di partecipazione e a produrre (ai sensi dei commi 4 e 6 della disposizione in esame) la documentazione richiesta per l'avvalimento.

Ai sensi dell'art. 24, comma 7, del Codice, l'aggiudicatario dei servizi di progettazione oggetto della presente gara non potrà partecipare agli appalti di lavori pubblici, nonché agli eventuali subappalti o cottimi, derivanti dall'attività di progettazione svolta. Ai medesimi appalti, subappalti e cottimi non può partecipare un soggetto

controllato, controllante o collegato all'aggiudicatario. Le situazioni di controllo e di collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto dall'art. 2359 del codice civile. Tali divieti sono estesi ai dipendenti dell'affidatario dell'incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell'incarico e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti. Tali divieti non si applicano laddove i soggetti ivi indicati dimostrino che l'esperienza acquisita nell'espletamento degli incarichi di progettazione non è tale da determinare un vantaggio che possa falsare la concorrenza con gli altri operatori.

6 REQUISITI GENERALI.

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

7 REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA.

I candidati, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei paragrafi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere inclusi nella busta "A – documentazione amministrativa".

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lettera b), del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

Ai sensi dell'art. 46, comma 2, del Codice le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali nei seguenti termini:

- le società di persone o cooperative tramite i requisiti dei soci;
- le società di capitali tramite i requisiti dei soci, nonché dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti a tempo indeterminato.

7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ.

Requisiti del candidato.

a) I requisiti di cui al d.m. 2 dicembre 2016 n. 263.

Il candidato non stabilito in Italia ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

b) (per tutte le tipologie di società e per i consorzi) Iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Il candidato non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3, del Codice, presenta l'iscrizione al registro commerciale corrispondente o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Requisiti del gruppo di lavoro.

Per il professionista che espleta l'incarico oggetto dell'appalto.

c) Iscrizione agli appositi albi professionali previsti per l'esercizio dell'attività oggetto di appalto del soggetto personalmente responsabile dell'incarico.

Il candidato non stabilito in Italia ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3, del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Il candidato indica, nelle dichiarazioni di cui al punto 0 n. 3, il nominativo, la qualifica professionale e gli estremi dell'iscrizione all'Albo del professionista incaricato.

Per il professionista che espleta l'incarico di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione.

d) I requisiti di cui all'art. 98 del d.lgs. 81/2008.

Il candidato indica, nelle dichiarazioni di cui al punto 0 n. 4, i dati relativi al possesso, in capo al professionista, dei requisiti suddetti.

Per il geologo che redige la relazione geologica.

e) Il requisito di iscrizione al relativo albo professionale.

Il candidato indica, nelle dichiarazioni di cui al punto 0 n. 5, il nominativo e gli estremi dell'iscrizione allo Albo del professionista e ne specifica la forma di partecipazione tra quelle di seguito indicate:

- componente di un raggruppamento temporaneo;
- associato di una associazione tra professionisti;
- socio/amministratore/direttore tecnico di una società di professionisti o di ingegneria;
- dipendente oppure collaboratore con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua, oppure consulente, iscritto all'albo professionale e munito di partita IVA, che abbia fatturato nei confronti del candidato una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IVA, nei casi indicati dal d.m. 2 dicembre 2016, n. 263.

Per il professionista antincendio.

f) Iscrizione nell'elenco del Ministero dell'interno ai sensi dell'art. 16 del d.lgs. n. 139 dell'8 marzo 2006 come professionista antincendio.

Il candidato indica, nelle dichiarazioni di cui al punto 0 n. 6, il nominativo del professionista e gli estremi dell'iscrizione all'elenco.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE.

g) **Elenco di servizi di ingegneria e di architettura espletati negli ultimi dieci anni** antecedenti la data del protocollo della lettera di invito e relativi ai lavori di ognuna delle categorie e ID indicate nella successiva tabella e il cui importo complessivo, per ogni categoria e ID, è almeno pari a 1 volta l'importo stimato dei lavori della rispettiva categoria e ID. Gli importi minimi dei lavori, per categorie e ID, sono riportati nella seguente tabella.

Tabella n. 4 - Categorie, ID e importi minimi dei lavori per l'elenco dei servizi.

Categoria e ID delle opere	Corrispondenza l. 143/49	Valore delle opere	Importo complessivo minimo per l'elenco dei servizi
EDILIZIA: E.22 <i>Restauro e risanamento conservativo su edifici di interesse storico artistico</i>	I/e	€ 310.000,00	€ 310.000,00
STRUTTURE:S.04 <i>Strutture o parti di struttura in muratura, legno metalli</i>	IX/b	€ 550.000,00	€ 550.000,00
IMPIANTI IA.02 <i>Impianti meccanici di distribuzione fluidi</i>	III/b	€ 150.000,00	€ 150.000,00
IMPIANTI IA.03 <i>Impianti elettrici e speciali</i>	III/c	€ 100.000,00	€ 100.000,00

La comprova del requisito è fornita mediante certificati (*in originale o copia conforme*), rilasciati dai commit-tenti pubblici o privati, di corretta esecuzione e buon esito dei relativi servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, contenenti l'indicazione dell'oggetto, delle categorie delle opere, dell'importo e del periodo di esecuzione. In alternativa, nel caso di impossibilità motivata, relativamente ai soli servizi svolti per la committenza privata, potrà essere presentata dichiarazione del candidato con allegata documentazione probatoria, costituita dal contratto di incarico, fatture, atti autorizzativi o concessori, ecc.

h) Servizi “di punta” di ingegneria e architettura espletati negli ultimi dieci anni antecedenti la data del protocollo della lettera di invito, con le seguenti caratteristiche: l'operatore economico deve aver eseguito, per ciascuna delle categorie e ID della successiva tabella, due servizi per lavori analoghi, per dimensione e caratteristiche tecniche, a quelli oggetto dell'affidamento, di importo complessivo, per ogni categoria e ID, almeno pari a 0,4 volte il valore della medesima.

Tabella n. 5 - Categorie, ID e importi minimi dei lavori per i servizi di punta.

Categoria e ID delle opere	Corrispondenza l. 143/49	Valore delle opere	Importo complessivo minimo per i servizi di punta (0,4 volte)
EDILIZIA: E.22 <i>Restauro e risanamento conservativo su edifici di interesse storico artistico</i>	I/e	€ 310.000,00	€ 124.000,00
STRUTTURE:S.04 <i>Strutture o parti di struttura in muratura, legno metalli</i>	IX/b	€ 550.000,00	€ 220.000,00
IMPIANTI IA.02 <i>Impianti meccanici di distribuzione fluidi</i>	III/b	€ 150.000,00	€ 60.000,00
IMPIANTI IA.03 <i>Impianti elettrici e speciali</i>	III/c	€ 100.000,00	€ 40.000,00

Per le categorie S.04 ed E22, ai fini della qualificazione nell'ambito della stessa categoria, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare (non necessariamente di identica destinazione funzionale) sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità è almeno pari a quello dei servizi da affidare (art. 8 del decreto del Ministero della giustizia 17 giugno 2016).

Per la categoria IMPIANTI - IA.02, IA.03, ai fini della qualificazione, ai sensi delle Linee Guida n. 1, non è applicabile il criterio di cui all'art. 8 del succitato decreto ministeriale (secondo cui “*gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera*”), poiché nell'ambito della categoria “IMPIANTI” convivono destinazioni funzionali caratterizzate da diverse specificità. Pertanto, il suddetto requisito non è dimostrabile con servizi relativi a lavori appartenenti a opere nella stessa categoria “Impianti” ma contrassegnati da “Id. Opere” differenti, anche se di complessità maggiore, con la sola eccezione di servizi relativi a lavori appartenenti all'Id. “IA.04”, che qualificano anche per i servizi relativi a lavori di cui all'Id. “IA.03”. Ciò si desume, altresì, dai riferimenti alle classi e categorie di cui alla legge n. 143/1949, contenuti nella tabella Z-1 del d.m. 17 giugno 2016.

La comprova del requisito è fornita con le medesime modalità specificate alla precedente lettera g).

i) Possesso dei seguenti titoli di studio e/o professionali da parte del prestatore di servizio e/o dei componenti del gruppo di lavoro.

Ai fini dell'espletamento dell'incarico è richiesta una **struttura organizzativa minima** composta dalle seguenti professionalità, nell'ambito dei soggetti (*persone fisiche*) di cui al d.m. n. 263/2016:

- a) un progettista in possesso di laurea in ingegneria o architettura, abilitato all'esercizio della professione ed iscritto al relativo albo, sezione A (o abilitato secondo le norme dei paesi dell'UE di appartenenza), quale **coordinatore del gruppo di progettazione e soggetto incaricato dell'integrazione delle varie prestazioni specialistiche** (nel caso di affidamento delle prestazioni opzionali, potrà ricoprire anche l'incarico di **direttore dei lavori, ove in possesso del titolo di architetto**);
- b) un progettista in possesso di laurea in architettura abilitato all'esercizio della professione ed iscritto al relativo albo, sezione A (o abilitato secondo le norme dei paesi dell'UE di appartenenza), quale **progettista architettonico** [può coincidere con una delle altre figure previste];
- c) un progettista in possesso di laurea in ingegneria o architettura abilitato all'esercizio della professione ed iscritto al relativo albo, sezione A (o abilitato secondo le norme dei paesi dell'UE di appartenenza), **quale progettista strutturale** (nel caso di affidamento delle prestazioni opzionali, potrà ricoprire anche l'incarico di direttore operativo dei lavori strutturali) [può coincidere con una delle altre figure previste];
- d) un progettista in possesso di laurea in ingegneria o architettura, ovvero in possesso di diploma di geometra o altro diploma tecnico, abilitato all'esercizio della professione ed iscritto al relativo albo/collegio, incaricato della **progettazione impiantistica** (nel caso di affidamento delle prestazioni opzionali, potrà ricoprire anche l'incarico di direttore operativo dei lavori impiantistici)
- e) un soggetto abilitato al coordinamento per la sicurezza e la salute nei cantieri (art. 98 del d.lgs. n. 81 del 2008), **quale coordinatore della sicurezza in fase di progetto** (nel caso di affidamento delle prestazioni opzionali, potrà ricoprire anche l'incarico di coordinatore della sicurezza in fase esecutiva) [può coincidere con una delle altre figure previste];
- f) un soggetto in possesso della relativa iscrizione negli appositi elenchi del Ministero dell'interno di cui all'art. 16 del d.lgs. 8 marzo 2006, n. 139 (ex legge n. 818/1984) quale **professionista antincendio** [può coincidere con una delle altre figure previste];
- g) **un geologo**, in possesso della laurea in geologia, abilitato all'esercizio della professione ed iscritto al relativo Ordine professionale, per la redazione della relazione geologica;
- h) per i raggruppamenti temporanei, **un giovane professionista**, laureato ed abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione.

Ogni professionista facente parte della struttura operativa con compiti di firma del progetto (o parti specialistiche di esso) dovrà essere in possesso di idonea abilitazione e potrà svolgere solo le attività coerenti con la propria professionalità ed i limiti dettati dall'ordinamento vigente per la stessa.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

7.3 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI RETE, GEIE.

Gli operatori economici che si presentano in forma associata devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di rete, ai consorzi ordinari e ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia un consorzio stabile o una sub-associazione, nelle forme di un raggruppamento costituito oppure di un'aggregazione di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

I requisiti **del d.m. 263/2016** di cui al punto **7.1, lettera a)**, devono essere posseduti da ciascun operatore economico associato, in base alla propria tipologia.

Per i raggruppamenti temporanei, è condizione di partecipazione la presenza, quale progettista, di almeno un giovane professionista ai sensi dell'art. 4 del d.m. 263/2016.

I requisiti del giovane professionista non concorrono alla formazione dei requisiti richiesti dalla presente lettera di invito.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di cui al **punto 7.1, lettera b)**, deve essere posseduto da:

- a. ciascuna delle società raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- b. ciascuno degli operatori economici aderenti al contratto di rete indicati come esecutori e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito di cui al **punto 7.1, lettera c)**, relativo all'iscrizione all'Albo, è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto.

Il requisito di cui al **punto 7.1, lettera d)**, relativo all'abilitazione di cui all'art. 98 del d.lgs. n. 81/2008, è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della prestazione di coordinamento della sicurezza.

Il requisito di cui al **punto 7.1, lettera e)**, relativo all'iscrizione all'albo dei geologi, è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della relazione geologica.

Il requisito di cui al **punto 7.1, lettera f)**, relativo all'iscrizione nell'elenco del Ministero dell'interno ai sensi dell'art. 16 del d.lgs. n. 139 dell'8 marzo 2006, come professionista antincendio è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati del relativo servizio.

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo **orizzontale** il requisito dell'elenco dei servizi di cui al **punto 7.2, lettera g)**, deve essere posseduto, nel complesso dal raggruppamento, sia dalla mandataria, in misura maggioritaria, sia dalle mandanti.

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo **verticale** ciascun componente deve possedere il requisito dello elenco dei servizi di cui al **punto 7.2, lettera g)**, in relazione alle prestazioni che intende eseguire, fermo restando che la mandataria deve possedere il requisito relativo alla prestazione.

Il requisito dei due servizi di punta di cui al **punto 7.2, lettera h)**, deve essere posseduto dal raggruppamento temporaneo **orizzontale** nel complesso.

Il requisito dei due servizi di punta relativi alla singola categoria e ID può essere posseduto da due diversi componenti del raggruppamento.

A tal fine, si riporta il chiarimento deliberato dall'ANAC nella seduta del Consiglio dell'Autorità del 14 novembre 2018: «*Con riferimento al requisito dei "due servizi di punta", di cui al punto 7.4, il divieto di frazionamento riguarda il singolo servizio di ogni "coppia di servizi" di punta relativi alla singola categoria e ID che deve essere espletato da un unico soggetto. Pertanto, come già indicato nella nota illustrativa al bando tipo n. 3 (punto 7 pag. 11), nel singolo ID, i due servizi di punta possono essere svolti sia da un unico soggetto sia da due soggetti diversi del raggruppamento - mai da tre o più soggetti visto il divieto di frazionamento - per un importo complessivo pari a quello richiesto dagli atti di gara nel singolo ID. Per i diversi ID, per cui sono richiesti i servizi di punta, deve essere consentita la dimostrazione del requisito anche da parte di differenti componenti del raggruppamento; non è esigibile, infatti, la dimostrazione del requisito per tutte le ID da parte di un solo componente del RTP*».

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo **verticale** ciascun componente deve possedere il requisito dei due servizi di punta di cui al **punto 7.2, lettera h)**, in relazione alle prestazioni che intende eseguire, fermo restando che la mandataria deve possedere il requisito relativo alla prestazione principale.

Il requisito di cui al **punto 7.2, lettera i)**, relativo ai titoli di studio/professionali, deve essere posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati delle prestazioni per le quali sono richiesti i relativi titoli di studio/professionali.

7.4 INDICAZIONI PER I CONSORZI STABILI.

I consorzi stabili devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

I requisiti **del d.m. 263/2016** di cui al **punto 7.1, lettera a)**, devono essere posseduti:

- per i consorzi di società di professionisti e di società di ingegneria, dalle consorziate secondo quanto indicato all'art. 5 del citato decreto.
- per i consorzi di professionisti, dai consorziati secondo quanto indicato all'art. 1 del citato decreto.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di cui al **punto 7.1, lettera b)**, deve essere posseduto dal consorzio e dalle società consorziate indicate come esecutrici.

Il requisito di cui al **punto 7.1, lettera c)**, relativo all'iscrizione all'Albo, è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto.

Il requisito di cui al **punto 7.1, lettera d)**, relativo all'abilitazione di cui all'art. 98 del d.lgs. n. 81/2008, è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della prestazione di coordinamento della sicurezza.

Il requisito di cui al **punto 7.1, lettera e)**, relativo all'iscrizione all'albo dei geologi, è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della relazione geologica.

Il requisito di cui al **punto 7.1, lettera f)**, relativo all'iscrizione nell'elenco del Ministero dell'interno ai sensi dell'art. 16 del d.lgs. n. 139 dell'8 marzo 2006 come professionista antincendio, è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati del relativo servizio.

Con riferimento ai requisiti di capacità tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 47 del Codice, come modificato dal decreto legge n. 32/2019 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 55/2019, la sussistenza in capo ai consorzi stabili di detti requisiti è valutata a seguito della verifica dell'effettiva esistenza degli stessi in capo ai singoli consorziati.

I consorzi stabili di cui all'art. 46, comma 1, lettera f), del Codice eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante.

8 AVVALIMENTO.

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lettere b) e c), del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale di cui al paragrafo 7.1.

Per quanto riguarda i **requisiti di titoli di studio e professionali richiesti**, il candidato, ai sensi dell'art. 89,

comma 1, del Codice, può avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i servizi per cui tali capacità sono richieste.

Il candidato deve produrre i documenti e le dichiarazioni dell'ausiliaria indicati al paragrafo 15.2.

L'ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti, nonché di una dichiarazione integrativa nei termini indicati al punto 0.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il candidato e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7, del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un candidato e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che il candidato che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del candidato e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12, del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3, del Codice, al candidato di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, il RUP richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3, al candidato la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per lo adempimento decorrente dal ricevimento della richiesta. Il candidato, entro tale termine, deve produrre i documenti e le dichiarazioni dell'ausiliaria subentrante indicati al punto 15.2. In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del candidato dalla procedura.

È **sanabile**, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliaria o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi **causa di esclusione** dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

9 SUBAPPALTO.

Non è ammesso il subappalto, fatta eccezione per le attività indicate all'art. 31, comma 8, del Codice. Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista.

Non è ammesso il subappalto per la relazione geologica.

Il candidato indica, all'atto dell'offerta, le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti del 40% dell'importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è **vietato**.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3, del Codice.

10 GARANZIA PROVVISORIA.

Ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto semplificazioni **non è richiesta** la garanzia provvisoria di cui all'art. 93 del Codice

11 SOPRALLUOGO.

Ai fini della presentazione dell'offerta non è richiesto il sopralluogo presso l'immobile oggetto d'intervento assistito dal personale della stazione appaltante.

I professionisti potranno, tuttavia, verificare, assistiti dal personale dell'accademia e previo appuntamento, i luoghi

d'interesse, qualora lo ritengano necessario per una corretta formulazione dell'offerta.

12 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA.

12.1 L'offerta e la documentazione di gara devono essere redatte e trasmesse esclusivamente a mezzo di raccomandata del servizio postale, posta celere, agenzia di recapito - autorizzata ai sensi del Decreto 04.02.2000 n.73, dal Ministero delle Comunicazioni con apposita Concessione - o consegna a mano, entro il termine perentorio delle ore 13:00 del 18 giugno 2021 un plico chiuso e sigillato, controfirmato sui lembi di chiusura recante all'esterno, oltre l'intestazione del mittente, l'indirizzo e la partita iva dello stesso, la dicitura "Non aprire – Offerta relativa alla PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI TECNICI ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA RELATIVI ALL'INTERVENTO DI "RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO PER L'AUMENTO DELLA DOTAZIONE DI AULE DIDATTICHE E LABORATORI ALL'INTERNO DEL COMPLESSO DI SAN FRANCESCO AL PRATO".

Il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove, per qualsiasi motivo non giunga a destinazione nel termine sopra fissato.

Non è valida alcuna offerta pervenuta al di fuori dei tempi tassativi sopra indicati, anche se sostitutiva o integrativa di offerta precedente.

Il plico deve contenere al suo interno due buste, a loro volta – **a pena di esclusione** - sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l'intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente:

- "A – *Documentazione amministrativa*";
- "B – *Offerta economica*".

12.2

La busta "A" deve contenere la **documentazione amministrativa** composta preferibilmente dai modelli che seguono (o comunque da modelli altrimenti predisposti purché sia, comunque, garantita la corrispondenza sostanziale dei relativi contenuti) e costituita dalla **domanda di partecipazione** e dalle **dichiarazioni integrative**, incluse quelle eventuali relative al soggetto ausiliario, dal DGUE, dal modello contenente l'indicazione dei servizi eseguiti (*l'operatore economico potrà indicare detti servizi anche in altra forma o solo nel DGUE, purché fornisca tutti i dati necessari*) nonché dalla documentazione a corredo, compresa quella attestante la dimostrazione dei requisiti di cui ai punti 7.1 e ss., in relazione alle diverse forme di partecipazione:

- **Modello 1** - domanda di partecipazione, con dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà relativa alle condizioni di partecipazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modifiche, sottoscritta dal legale rappresentante della Ditta.

A tale dichiarazione, in alternativa alla autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità;

- **Modello 2** – DGUE

- **Modello 3** - dichiarazioni integrative soggetti mandanti di RTP/consorzi ordinari costituiti e consorziati esecutori con dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà ed allegata copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità;

- **Modello 4** - dichiarazione soggetto ausiliario con dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà ed allegata copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità;

- **Modello 5** - schema per l'indicazione dei servizi svolti (requisiti di capacità tecnici e professionale);

A pena di esclusione, la Busta "A", comprensiva degli allegati di cui sopra e recante la relativa indicazione ("A – Documentazione amministrativa") in modo visibile all'esterno, deve essere debitamente chiusa, sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura.

12.3

La **domanda di partecipazione** è redatta preferibilmente secondo l'allegato Modello 1 e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

Il candidato indica la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara (professionista singolo, associazione professionale, società, raggruppamento temporaneo, consorzio stabile, aggregazione di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, aggregazione di rete, GEIE, il candidato fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun operatore economico (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio stabile, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; diversamente si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda di partecipazione è sottoscritta e presentata:

- nel caso di professionista singolo, dal professionista;
- nel caso di studio associato, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri;
- nel caso di società o consorzi stabili, dal legale rappresentante;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituito, dal legale rappresentante della mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, dal legale rappresentante di ciascuno dei soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile. In particolare:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), dal legale rappresentante dell'organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica (cd. rete - contratto), dal legale rappresentante dell'organo comune nonché dal legale rappresentante di ciascuno degli operatori economici dell'aggregazione di rete;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, dal legale rappresentante dell'operatore economico retista che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, dal legale rappresentante di ciascuno degli operatori economici dell'aggregazione di rete.

Il candidato allega (nel caso di sottoscrizione a cura di un procuratore del candidato):

copia della procura oppure copia del verbale di conferimento che attesti il potere del sottoscrittore e gli estremi dell'atto notarile oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale del candidato risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura oppure copia della visura camerale¹.

Tutte le dichiarazioni di cui sopra sono richieste a pena di esclusione

¹ La stazione appaltante si riserva di chiedere al candidato, in ogni momento della procedura, la consegna di una copia autentica o conforme all'originale della procura.

12.4

Documento di gara unico europeo

Il candidato compila il **DGUE - documento di gara unico europeo (Modello 2)**, da schema allegato alla circolare del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 18 luglio 2016, n. 3 (pubblicata sulla G.U.R.I. n. 174 del 27 luglio 2016) recante le “*Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di gara unico europeo (DGUE) approvato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016*”.

Il DGUE consiste in una dichiarazione formale da parte dell’operatore economico, attestante l’assenza dei motivi di esclusione nonché il possesso dei requisiti speciali previsti dalla presente lettera di invito. **Si suggerisce, in ogni caso, l’allegazione della visura camerale.**

Il DGUE deve essere sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell’operatore economico dichiarante o da altra persona munita del potere di firma.

Al DGUE deve essere allegata, a pena di esclusione, fotocopia di documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.

Compilazione del documento di gara unico europeo.

Parte II – Informazioni sull’operatore economico

Il candidato rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all’avvalimento si richiede la compilazione della sezione C.

Il candidato indica la denominazione dell’operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il candidato, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) DGUE, a firma dell’ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla Parte II, Sezioni A e B, alla Parte III, alla Parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- 2) dichiarazione integrativa a firma dell’ausiliaria nei termini di cui al punto 0 (Modello 4)
- 3) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 1, del Codice, sottoscritta dall’ausiliaria, con la quale questa ultima si obbliga, verso il candidato e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il candidato (Modello 4)
- 4) contratto di avvalimento, in virtù del quale l’ausiliaria si obbliga, nei confronti del candidato, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell’appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dalla ausiliaria; nel caso di messa a disposizione di titoli di studio e professionali ed esperienze professionali pertinenti, deve essere indicato l’operatore economico che esegue direttamente il servizio per cui tali capacità sono richieste;

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D.

Il candidato, pena l’impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l’elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell’importo complessivo del contratto.

Parte III – Motivi di esclusione.

Il candidato dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal paragrafo 6 della presente lettera di invito.

Parte IV – Criteri di selezione.

Il candidato dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione compilando quanto segue:

- a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all’idoneità professionale di cui punto 7.1 della presente lettera di invito;
- b) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al punto 7.2 della presente lettera di invito.

Parte VI – Dichiarazioni finali.

Il candidato rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE è sottoscritto dai seguenti soggetti:

- nel caso di professionista singolo, dal professionista;
- nel caso di studio associato, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri;
- nel caso di società o consorzi, dal legale rappresentante.

Il DGUE è presentato, oltre che dal candidato singolo, da ciascuno dei seguenti soggetti:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da ciascuno degli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazione di rete, dall'organo comune, ove presente e da tutti i retisti partecipanti;
- nel caso di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lettera l), del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data del protocollo della lettera di invito.

Tutte le dichiarazioni di cui sopra sono richieste a pena di esclusione

12.5

Dichiarazioni integrative.

Ciascun candidato rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. n. 445/2000, con le quali:

1. [fino all'aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56, al decreto legge 18 aprile 2019, n. 32 convertito, con modificazioni, nella legge 14 giugno 2019, n. 55 e al decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, nella legge 11 settembre 2020, n. 120] dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 1, lettera b-bis, comma 4 e comma 5, lettere b), c), c-bis), c-ter), c-quater), f-bis) ed f-ter), del Codice.

2. dichiara i seguenti dati:

per i professionisti singoli

- a. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza);

per i professionisti associati

- b. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i professionisti associati;
- c. requisiti (estremi di iscrizione ai relativi albi professionali) di cui all'art. 1 del d.m. n. 263/2016 con riferimento a tutti i professionisti associati;

per le società di professionisti

- d. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- e. estremi di iscrizione ai relativi albi professionali dei soci;
- f. organigramma aggiornato di cui all'art. 2 del d.m. n. 263/2016.

In alternativa alle dichiarazioni di cui alle lett. e) ed f), il candidato dichiara che i medesimi dati aggiornati sono riscontrabili sul casellario delle società di ingegneria e professionali dell'ANAC.

per le società di ingegneria

- g. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro

- da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- h. estremi dei requisiti (titolo di studio, data di abilitazione e n. iscrizione all'albo professionale) del direttore tecnico di cui all'art. 3 del d.m. n. 263/2016;
 - i. organigramma aggiornato di cui all'art. 3 del d.m. n. 263/2016.

In alternativa alle dichiarazioni di cui alle lett. h) ed i), il candidato dichiara che i medesimi dati aggiornati sono riscontrabili sul casellario delle società di ingegneria e professionali dell'ANAC.

per i consorzi stabili

- j. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
3. dichiara, con riferimento ai professionisti che espletano l'incarico di cui al **punto 7.1, lettera c)**, i seguenti dati: nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, iscrizione al relativo albo professionale,
 4. dichiara, con riferimento al professionista di cui al **punto 7.1, lettera d)**, i seguenti dati: nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, abilitazione ai sensi dell'art. 98 del d.lgs. n. 81/2008;
 5. dichiara, con riferimento al professionista di cui al **punto 7.1, lettera e)**: nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, dati relativi ai requisiti abilitativi richiesti, forma di partecipazione;
 6. dichiara, con riferimento al professionista di cui al **punto 7.1, lettera f)**: nome, cognome, data di nascita, codice fiscale e gli estremi dell'iscrizione all'elenco del Ministero dell'interno;
 7. dichiara **remunerativa l'offerta** presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;
 - b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta;
 8. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara.

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia:

9. si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli artt. 17, comma 2, e 53, comma 3, del d.p.r. n. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
10. dichiara di aver preso visione dei luoghi interessati dall'intervento cui si riferiscono i servizi da eseguire;
11. indica i seguenti dati: domicilio fiscale; codice fiscale, partita IVA; indica l'indirizzo PEC **oppure**, solo in caso di candidati aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76 del Codice;
12. autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di **accesso agli atti**, la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara **oppure** non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di accesso agli atti, la stazione appaltante a rilasciare copia delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lettera a), del Codice;
13. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii. e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'art. 7 del medesimo decreto legislativo e di cui al Regolamento (CE) e, in particolare, di tutto quanto specificato nell'informativa riportata in calce alla lettera di invito.

Solo per i candidati ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 o che abbiano depositato la domanda di cui all'art. 161, anche ai sensi del sesto comma, del citato regio decreto:

14. tra la fase di deposito della domanda di concordato fino all'emissione del decreto di apertura: indica, ad

integrazione di quanto segnalato nella Parte III - Sezione C, lettera d), del DGUE, gli estremi del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciato dal competente Tribunale e dichiara: a) di partecipare alla gara in avvalimento; b) di non concorrere quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese; c) che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

dopo l'emissione del decreto di apertura: indica, ad integrazione di quanto segnalato nella Parte III - Sezione C, lettera d), del DGUE, gli estremi del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciato dal competente Giudice delegato e dichiara di non concorrere quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Le dichiarazioni integrative sono sottoscritte:

- nel caso di professionista singolo, dal professionista;
- nel caso di studio associato, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri;
- nel caso di società o consorzi, dal legale rappresentante.

Le dichiarazioni integrative sono presentate, oltre che dal candidato singolo, dai seguenti soggetti nei termini indicati:

- nel caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari **da costituire**, da tutti gli operatori economici raggruppandi o consorziandi con riferimento ai nn. da 1 a 16;
- nel caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari **costituiti/consorzi stabili**:
 - ❖ dalla mandataria/capofila/consorzio stabile, con riferimento ai nn. da 1 a 16;
 - ❖ da ciascuna delle mandanti/consorziate esecutrici, con riferimento a **n. 1** (integrazioni al DGUE); **n. 2** (elenco soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice e idoneità professionale in relazione alla propria ragione sociale); **n. 11** (operatori non residenti); **n. 15** (privacy) e, ove pertinente, **n. 16** Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.(concordato preventivo).

La rete di cui al paragrafo 5, nn. I, II, III, della presente lettera di invito si conforma alla disciplina dei raggruppamenti temporanei.

Le dichiarazioni integrative sono, inoltre, presentate da ciascuna ausiliaria (c.f.r. Modello 4) con riferimento a **n. 1** (integrazioni al DGUE); **n. 2** (elenco soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice); **n. 11** (operatori non residenti); **n. 135** (privacy) e, ove pertinente, **n. 16** (concordato preventivo).

Le dichiarazioni di cui ai punti da 1 a 16 potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima debitamente compilate e sottoscritte dagli operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione.

Tutte le dichiarazioni di cui sopra sono richieste a pena di esclusione

12.6

Documentazione a corredo

Il candidato allega:

- in caso di sottoscrizione del procuratore, copia della procura oppure copia del verbale di conferimento che attesti il potere del sottoscrittore e gli estremi dell'atto notarile oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale del candidato risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura oppure

copia della visura camerale;

- in caso di studi associati, statuto dell'associazione professionale e, ove non indicato il rappresentante, l'atto di nomina di quest'ultimo con i relativi poteri;

12.7

Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:

- mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti;
- dichiarazione dei seguenti dati: nome, cognome, codice fiscale, estremi dei requisiti (titolo di studio, data di abilitazione e n. iscrizione all'albo professionale), posizione nel raggruppamento del giovane professionista di cui all'art. 4 del d.m. n. 263/2016.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti:

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice, le parti del servizio ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti:

- dichiarazione attestante:
 - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48, comma 8, del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza al componente qualificato come mandatario che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice, le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;
 - d. (solo per i raggruppamenti temporanei) nome, cognome, codice fiscale, estremi dei requisiti (titolo di studio, data di abilitazione e n. iscrizione all'albo professionale) del giovane professionista di cui all'art. 4, comma 1, del d.m. n. 263/2016 e relativa posizione, ai sensi del comma 2.

Per le aggregazioni di rete:

I. rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete – soggetto):

- contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. n. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali operatori economici la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati;

II. rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto):

- contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. n. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. n. 82/2005;

- dichiarazione che indichi le parti del servizio ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati.

III. rete dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione (in tali casi partecipa nelle forme del raggruppamento costituito o costituendo):

- a) in caso di raggruppamento temporaneo costituito:** contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati;
- b) in caso di raggruppamento temporaneo costituendo:** contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun candidato aderente al contratto di rete, attestanti:
- a quale candidato, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Nei casi di cui ai punti a) e b), qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Tutte le dichiarazioni di cui sopra sono richieste a pena di esclusione

12.8

La busta "B" deve contenere l'offerta economica redatta su modello allegato alla presente.

I candidati devono indicare il **ribasso percentuale**, unico ed incondizionato, da applicare sull'importo posto a base di gara pari ad € 209.468,30 (euro duecentonovemilaquattrocentosessantotto/30), al netto di oneri previdenziali e assistenziali ed IVA.

Si precisa che:

- il ribasso percentuale offerto, espresso in cifre e in lettere, non deve riportare più di **cinque** decimali. Nel caso di valori offerti con più di cinque decimali si procederà, dopo la virgola, all'arrotondamento: in particolare, la quinta cifra decimale verrà arrotondata all'unità superiore qualora la sesta cifra decimale sia pari o superiore a cinque;
- il modulo per l'offerta economica non può presentare correzioni valide se non espressamente confermate e sottoscritte dal legale rappresentante.
- in caso di discordanza tra il prezzo espresso in cifre e quello espresso in lettere è ritenuto valido quello più vantaggioso per la Stazione appaltante;
- sono inammissibili le offerte economiche plurime, condizionate, alternative o espresse in modo indeterminato;

Tale busta non deve contenere al suo interno altri documenti.

L'offerta vincolerà il candidato ai sensi dell'art. 32, comma 4, del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

L'offerta deve essere sottoscritta da:

- nel caso di professionista singolo, dal professionista;
- nel caso di studio associato, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri;

- nel caso di società o consorzi stabili, dal legale rappresentante;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituito, dal legale rappresentante della mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, dal legale rappresentante di ciascuno dei soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile. In particolare:
 - d. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), dal legale rappresentante dell'organo comune;
 - e. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica (cd. rete - contratto), dal legale rappresentante dell'organo comune nonché dal legale rappresentante di ciascuno degli operatori economici dell'aggregazione di rete;
 - f. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, dal legale rappresentante dell'operatore economico retista che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, dal legale rappresentante di ciascuno degli operatori economici dell'aggregazione di rete.

A pena di esclusione, l'offerta economica deve essere corredata dal documento di identità, in corso di validità, di tutti i soggetti che l'hanno sottoscritta.

Sempre a pena di esclusione, la Busta "B", recante la relativa indicazione ("Offerta economica") in modo visibile all'esterno, deve essere debitamente chiusa, sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura.

13 SOCCORSO ISTRUTTORIO.

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica, possono essere sanate attraverso la procedura di **soccorso istruttorio** di cui all'art. 83, comma 9, del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avalimento o del contratto di avalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi sono preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (garanzia provvisoria e impegno del fideiussore, ecc.) ovvero di condizioni di partecipazione alla gara (mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo, ecc.), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle quote di esecuzione dei lavori in caso di raggruppamento temporaneo), sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al candidato un termine minimo di giorni **5 (cinque)** perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il candidato produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del candidato dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'art. 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i candidati a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

14 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE.

L'appalto è aggiudicato in base al criterio del **prezzo più basso**, determinato **mediante ribasso** sull'importo posto a base di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del decreto semplificazioni.

Ai sensi dell'art. 1, comma 3, del decreto semplificazioni la stazione appaltante procede all'**esclusione automatica dalla gara** delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del Codice, **anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque**: pertanto, risulterà primo in graduatoria il candidato che avrà presentato l'offerta il cui valore più si avvicini (senza eguagliarlo o superarlo) al valore della suddetta soglia di anomalia.

Ai sensi dell'art. 97, comma 3-bis, del Codice il calcolo della soglia di anomalia di cui ai commi 2, 2-bis e 2-ter del medesimo articolo è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.

Ove il numero delle offerte ammesse sia inferiore a cinque, risulterà primo in graduatoria il concorrente che avrà presentato l'offerta con il ribasso più conveniente per l'ente (maggiore offerta in assoluto).

Ai sensi dell'art. 97, comma 6, ultimo periodo, del Codice la stazione appaltante si riserva, in ogni caso, la facoltà di valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa. La verifica di congruità delle offerte è rimessa al RUP, con l'eventuale ausilio dei propri uffici.

Non sono ammesse offerte alla pari o in aumento.

L'aggiudicazione avrà luogo anche in presenza di una sola offerta valida, purché congrua e conveniente per l'ente.

La soglia di anomalia è calcolata e considerata con arrotondamento al quinto decimale dopo la virgola.

15 SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA.

La partecipazione alle sedute di gara avverrà in modalità "in presenza" nel caso in cui nei giorni interessati non sussista un impedimento oggettivo agli spostamenti derivante da provvedimenti di natura nazionale e/o regionale.

Solo in quest'ultimo caso, su richiesta dei partecipanti, la partecipazione potrà avvenire in modalità remota (in videoconferenza) attraverso collegamento che sarà tempestivamente indicato da parte della stazione appaltante.

La prima sessione pubblica avrà luogo il giornoalle ore, presso la sede ubicata in, 06123 - Perugia.

Tale seduta, se necessario, potrà essere aggiornata (anche la mattina stessa in caso di circostanze sopraggiunte ed imprevedibili) ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari che saranno comunicati ai candidati mediante pec.

Qualora l'esame della documentazione amministrativa non si concluda nel corso della prima riunione, le relative operazioni, ove possibile, proseguiranno ad oltranza nei giorni feriali successivi, stessa modalità e stesso orario, senza necessità di ulteriore, specifica comunicazione.

Parimenti, le successive sedute pubbliche (non consecutive alla prima) saranno comunicate ai candidati mediante pec.

Il RUP, alla presenza di due testimoni e con l'assistenza di un segretario verbalizzante, procederà, nella prima

seduta pubblica e secondo l'ordine di protocollo in entrata dei plichi, a verificare la completezza e la regolarità della documentazione amministrativa presentata.

Più specificamente, il seggio di gara procederà a:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto dalla presente lettera di invito nonché l'insussistenza delle situazioni di incompatibilità di cui agli artt. 24, comma 7, 48, comma 7 (di recente modificato dall'art. 8, comma 5, lettera a-ter, del decreto semplificazioni) e 89, comma 7, del Codice;
- b) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente paragrafo 5;
- c) redigere apposito processo verbale relativo alle attività svolte.

Nei termini stabiliti dall'art. 76, comma 5, del Codice (aggiornato al decreto legge 18.4.2019, n. 32 convertito, con modificazioni, dalla legge 14.6.2019, n. 55) il RUP darà avviso ai candidati del provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa all'esito della verifica della documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice nonché la sussistenza dei requisiti speciali, ai sensi dell'art. 76, comma 2-bis, del Codice.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo, del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura (la stazione appaltante procederà alla suddetta verifica in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dai candidati in merito al possesso dei requisiti).

Ultimata la fase di ammissione dei candidati, il seggio di gara, **in seduta pubblica di cui verrà previamente comunicata la data alle partecipanti – e da tenere con le modalità di cui sopra** -, procederà all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche e a dare lettura del contenuto delle stesse..

Qualora il RUP accerti, sulla base di univoci elementi, la presenza di offerte che non sono state formulate autonomamente o che sono imputabili ad un unico centro decisionale procederà all'esclusione degli operatori economici che le hanno presentate (art. 80, comma 5, lettera m, del Codice).

Si procederà, infine, all'individuazione della migliore offerta ai sensi dell'art. 1, comma 3, del decreto semplificazioni e dell'art. 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del Codice (minor prezzo rispetto all'importo posto a base di gara nei termini di cui sopra, con esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 97 commi 2, 2-bis, 2-ter del Codice a condizione che il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque).

Qualora il numero delle offerte ammesse sia inferiore a cinque non opererà l'esclusione automatica e ai sensi dell'art. 97, comma 3-bis, del Codice non si procederà al calcolo della soglia di anomalia (migliore offerta in assoluto).

La stazione appaltante potrà, in ogni caso, valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa ai sensi dell'art. 97, comma 6, ultimo periodo, del Codice.

La verifica di congruità delle offerte è rimessa al RUP, con l'eventuale ausilio dei propri uffici.

16 VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, commi 2-bis e 2-ter, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base ad elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al candidato la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad

escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli artt. 59, comma 3, lett. c), e 97, commi 4, 5 e 6, del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del successivo paragrafo 20.

17 AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO.

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del candidato che ha presentato la migliore offerta economica non anomala, congrua e conveniente per l'ente.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto dell'appalto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12, del Codice.

La verifica dei prescritti requisiti di partecipazione avviene, ai sensi dell'art. 85, comma 5, del Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha disposto di aggiudicare l'appalto.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante verifica il rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del Codice (possesso dei requisiti di ordine speciale) ai sensi del vigente Regolamento comunale dei contratti.

La stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione, ai sensi degli artt. 32, comma 5, e 33, comma 1, del Codice, **aggiudica l'appalto**.

A decorrere dall'aggiudicazione (*rectius*, dalla data di esecutività del relativo provvedimento), la stazione appaltante procede, entro 5 (cinque) giorni, alle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, lettera a), del Codice.

Ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a), del decreto semplificazioni è sempre autorizzata la sottoscrizione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'art. 32, comma 8, del Codice nelle more della verifica dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei prescritti requisiti.

In caso di esito negativo delle verifiche ovvero di mancata prova dei requisiti, la stazione appaltante procede alla revoca dell'aggiudicazione e alla segnalazione all'ANAC per i provvedimenti di competenza. La stazione appaltante procede, con le modalità sopra indicate, nei confronti del secondo graduato. Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a quest'ultimo, la stazione appaltante procede, con le modalità sopra citate, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al rispetto delle vigenti disposizioni in materia di lotta alla criminalità (d.lgs. n. 159/2011) e, segnatamente, delle previsioni contenute all'art. 3 del decreto semplificazioni.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9, del Codice, non può essere stipulato prima di trentacinque giorni (*stand still*) dall'invio dell'ultima delle comunicazioni di aggiudicazione intervenute ai sensi dell'art. 76, comma 5, lettera a), del Codice.

Ai sensi dell'art. 32, comma 8, del Codice, come modificato dall'art. 4, comma 1, lettera a), del decreto semplificazioni, la **stipulazione del contratto** deve avere luogo entro sessanta giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione, salva l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario purché comunque giustificata dall'interesse alla sollecita esecuzione del contratto.

Il contratto è stipulato in forma scritta.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lettera c bis), del Codice.

Prima della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario presenta la **garanzia definitiva** da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

Prima della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario trasmette alla stazione appaltante copia autentica ai sensi dell'art. 18 del d.p.r. n. 445/2000 della polizza di responsabilità civile professionale prevista dall'art. 24, comma 4, del Codice. In alternativa, l'aggiudicatario trasmette copia informatica di documento analogico (scansione di

documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà essere attestata dal pubblico ufficiale ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2, del d.lgs. n. 82/2005). Ogni successiva variazione alla citata polizza deve essere comunicata alla stazione appaltante ai sensi dell'art. 5 del d.p.r. 7 agosto 2012 n. 137.

La polizza si estende anche alla copertura dei danni causati da collaboratori, dipendenti e praticanti.

La polizza delle associazioni di professionisti prevede espressamente la copertura assicurativa anche degli associati e dei consulenti.

Qualora l'aggiudicatario sia una società, trasmette la polizza di assicurazione di cui all'art. 1, comma 148, della legge 4 agosto 2017, n. 124.

La polizza, oltre ai rischi di cui all'art. 106, commi 9 e 10, del Codice, copre anche i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del progetto definitivo ed esecutivo che possano determinare a carico della stazione appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.

Ai sensi dell'art. 3, commi 2 e 4, del decreto semplificazioni, nel caso di contratto stipulato sotto condizione risolutiva, qualora la documentazione antimafia successivamente pervenuta accerti la sussistenza di una delle cause interdittive ai sensi del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 la stazione appaltante recede dal contratto, fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite fermo restando quanto previsto dall'art. 94, commi 3 e 4, del citato decreto legislativo e dall'art. 32, comma 10, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Ai sensi dell'art. 110 del Codice, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 del Codice ovvero di recesso dal contratto ai sensi degli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori. L'affidamento avviene alle medesime condizioni economiche già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse, ivi comprese quelle di registro, relative alla stipulazione del contratto.

18 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Perugia, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

19 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.

In applicazione dell'art. 48 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 si informa che, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e del d.lgs. n. 196/2003 modificato con d.lgs. n. 101/2018, i dati forniti saranno utilizzati esclusivamente nell'ambito del procedimento cui i dati si riferiscono.

I dati forniti saranno trattati, anche con l'ausilio di mezzi elettronici, dal personale interno alla stazione appaltante interessato dal procedimento di gara e potranno essere comunicati ai soggetti istituzionali nei soli casi previsti dalle disposizioni di legge o di regolamento o a terzi interessati nel rispetto della normativa disciplinante il diritto di accesso. A tale proposito, si ricorda che le dichiarazioni sostitutive rese nell'ambito della presente gara sono soggette a controllo a cura della stazione appaltante ai sensi del d.lgs. n. 50/2016 e dell'art. 71 del d.p.r. n. 445/2000.

Titolare del trattamento è l'Accademia di Belle Arti "Pietro Vannucci" in persona del legale rappresentante *pro tempore*. Soggetto designato per il trattamento dei dati è il Direttore amministrativo.

I dati saranno trattati per il tempo stabilito dalla normativa nazionale e gli interessati hanno diritto ad accedere ai propri dati personali e ad ottenere la rettifica degli stessi.

Il RUP/Dirigente

Allegati:

- Modello 1 - domanda di partecipazione;
- Modello 2 - DGUE;
- Modello 3 - dichiarazioni integrative soggetti mandanti di RTP/consorzi ordinari costituiti e consorziati esecutori;
- Modello 4 - dichiarazione soggetto ausiliario;
- Modello 5 - schema per l'indicazione dei servizi svolti (requisiti di capacità tecnica e professionale);
- Modello 6 - schema per l'indicazione dell'offerta economica
- Documentazione tecnica
- Schema di contratto di progettazione